

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (1)

CAPO I - Norme generali

Art. 1 - Principi generali e finalità.

1. La Regione del Veneto, riconosce quali diritti universali la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e garantisce che la gestione delle risorse idriche sia attuata attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali e dei cittadini.

2. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, superficiale o sotterraneo. Come tale è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto fra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

3. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 2.

4. La Regione del Veneto, con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze ai fini del governo delle risorse idriche, determina gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato.

5. Le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni, sono esercitate per ciascun ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di bacino.

Art. 2 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali.

1 Al fine dell'organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, che comprendono i comuni indicati negli elenchi di cui all'Allegato A della presente legge, sono i seguenti:

- a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto;
- b) ambito territoriale ottimale Veneto Orientale;
- c) ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia;
- d) ambito territoriale ottimale Bacchiglione;
- e) ambito territoriale ottimale Brenta;
- f) ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;
- g) ambito territoriale ottimale Veronese;
- h) ambito territoriale ottimale Polesine.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, modifica o integra la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, su proposta dei Consigli di bacino di cui all'articolo 3 o del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'articolo 5 o dei comuni interessati. (2)

3. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, relativamente alla particolare situazione gestionale dei comuni, indicati nell'elenco di cui all'Allegato B della presente legge, appartenenti all'ambito territoriale ottimale interregionale Lemene, già costituito mediante l'accordo tra Regione del Veneto e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siglato in data 31 luglio 2006, e successive

modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari, di intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

CAPO II - Consigli di bacino

Art. 3 - Istituzione dei Consigli di bacino.

1. I Consigli di bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Ai fini della costituzione dei Consigli di bacino, i comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun comune, in conformità al proprio statuto.

3. Lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della stessa, sono determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento di cui all'[articolo 12](#), comma 1.

4. In caso di mancata approvazione della convenzione di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 4 - Organi dei Consigli di bacino.

1. Gli organi dei Consigli di bacino sono:

- a) l'assemblea, composta dai sindaci, o dall'assessore comunale delegato, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
- b) il presidente, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti, cui compete la rappresentanza legale;
- c) il comitato istituzionale, organo amministrativo interno, di supporto all'assemblea e al presidente, è presieduto dal presidente del consiglio di bacino, è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del nuovo comitato; (3)
- d) il direttore, nominato dall'assemblea, con l'incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino. (4) La nomina del direttore dell'ambito territoriale interregionale ottimale Lemene di cui all'articolo 2, comma 3, viene disciplinata nell'ambito dell'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamata nel medesimo articolo;
- e) un revisore legale, nominato dall'assemblea, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Consiglio di bacino svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;
- b) approva la programmazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 7;
- c) approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- d) approva la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
- e) ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, predispone la tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, “Norme in materia ambientale”, oltre alle relative revisioni periodiche, conformemente alle componenti di costo per la sua determinazione, al metodo tariffario, nonché alle modalità di sua revisione periodica definiti, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 14 dell’articolo 10 del decreto legge n. 70 del 2011, dall’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, detta “Agenzia”, di cui al comma 11 dell’articolo 10 del medesimo decreto legge n. 70 del 2011; (5)

f) approva i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;

g) propone eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali.

3. Le modalità di funzionamento degli organi del Consiglio di bacino sono individuate dalla Giunta regionale nello schema di convenzione di cui all’articolo 3, comma 3.

Art. 5 - Coordinamento dei Consigli di bacino.

1. È istituito il Coordinamento dei Consigli di bacino, composto dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore delegato, con funzioni di presidente, dai presidenti dei Consigli di bacino o loro delegati scelti fra gli appartenenti al comitato istituzionale e dai direttori dei Consigli di bacino.

2. Il Coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha sede presso la Giunta regionale.

3. Il Coordinamento svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) monitora i livelli di servizio raggiunti mediante la definizione di indicatori e acquisizione di banche dati;

b) vigila sul rispetto della normativa di settore e della pianificazione regionale;

c) propone eventuali modifiche legislative alla normativa regionale di settore;

d) dispone direttamente modifiche dei piani d’ambito, nel caso di mancato accoglimento da parte dei Consigli di bacino, delle eventuali prescrizioni di adeguamento alla normativa di settore e alla pianificazione regionale, coordinandosi con l’Autorità nazionale competente per la vigilanza sulle risorse idriche secondo quanto stabilito dalla normativa statale in materia;

e) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari in relazione al metodo tariffario normalizzato vigente e alle direttive disposte dalla normativa di settore;

f) esprime parere vincolante in merito all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato a più gestori come disciplinato all’articolo 8.

4. Il Coordinamento adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento; la struttura regionale competente in materia di servizio idrico integrato svolge le funzioni di segreteria tecnica.

5. Il Coordinamento può avvalersi per le proprie necessità informative della banca dati regionale di cui all’articolo 10.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento trascorsi i quali si prescinde dal parere, prende atto della relazione annuale sull’attività trasmessa dal Coordinamento dei Consigli di bacino, ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.

CAPO III - Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

Art. 6 - Pianificazione regionale.

1. Il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 16 giugno 2000, n. 1688 “Modello strutturale degli

acquedotti del Veneto. Approvazione (LR n. 5/1998 art. 14)” (BUR n. 62/2000), individua gli schemi di massima delle principali infrastrutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell’intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.

2. Al modello di cui al comma 1 si conforma ciascun Consiglio di bacino secondo le modalità e per i fini di cui all’articolo 7, comma 2.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta decorsi i quali si prescinde dal parere, approva gli aggiornamenti del modello strutturale.

4. Le risorse idropotabili, individuate nel modello strutturale degli acquedotti per l’alimentazione delle infrastrutture acquedottistiche di interesse regionale, costituiscono risorse strategiche per la collettività e devono essere prioritariamente destinate all’utilizzo per fini acquedottistici; spetta alla Giunta regionale mediante il modello strutturale degli acquedotti l’individuazione della localizzazione e della potenzialità delle fonti idropotabili di prioritario interesse regionale.

5. La Regione interviene ad integrazione della pianificazione d’ambito, a sostegno delle aree caratterizzate da bassa densità abitativa ed elevati costi di investimento e di servizio, con particolare attenzione per le aree dell’ambito territoriale ottimale Alto Veneto, per favorire con propria contribuzione, la realizzazione di strutture ed infrastrutture di approvvigionamento, adduzione ed accumulo, essenziali per la qualità del servizio idrico integrato.

Art. 7 - Piano d’ambito e tariffa del servizio idrico integrato.

1. Ciascun Consiglio di bacino, entro sei mesi dalla propria costituzione, effettua la ricognizione delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Consiglio di bacino entro un anno dalla propria costituzione, adotta il piano d’ambito redatto ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, in conformità alla normativa di settore, alla pianificazione regionale ed al modello strutturale di cui all’articolo 6.

3. Il piano d’ambito è trasmesso alla Giunta regionale per la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della direttiva comunitaria 42/2001/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e delle vigenti disposizioni regionali in materia, nonché al Coordinamento dei Consigli di bacino per la verifica della conformità dello stesso alla normativa di settore e alla pianificazione regionale.

4. L’atto di predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 4, è adottato dal Consiglio di bacino. (6)

[5. A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione del patrimonio idrico, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i Consigli di bacino determinano nell’ambito della propria politica volta alla salvaguardia delle risorse idropotabili, una quota di investimento, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d’impiego dell’acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al 3 per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all’anno precedente, è destinata alle comunità montane e, in subordine ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell’assetto idrogeologico

del territorio montano a difesa della qualità delle risorse idropotabili destinate alla alimentazione dei sistemi acquedottistici del territorio regionale. I Consigli di bacino destinano la propria quota in coordinamento con gli uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo, che predispongono un provvedimento di approvazione delle proposte dei Consigli di bacino da parte della Giunta regionale. I Consigli di bacino interregionali determinano la loro quota in ragione della porzione di territorio appartenente al Veneto. Qualora un Consiglio di bacino non provveda alla determinazione della quota del 3 per cento succitata, la Regione provvede a ridurre i trasferimenti regionali a qualsiasi titolo spettanti a favore di tale soggetto in misura corrispondente agli introiti da assegnare alla Regione.] (7)

Art. 8 - Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato.

1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato, i Consigli di bacino, per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale e di qualità del servizio prestato all'utenza, possono affidare il servizio medesimo a più gestori previa acquisizione del parere favorevole del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'articolo 5, comma 3, lettera f).

2. I Consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione del servizio idrico integrato.

Art. 9 - Comitati consultivi degli utenti.

1. I Consigli di bacino istituiscono i comitati consultivi degli utenti con funzioni di controllo sulle scelte di pianificazione e di gestione del servizio idrico.

2. I comitati consultivi degli utenti hanno, altresì, funzione di controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni, attenendosi alle direttive emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

3. I Consigli di bacino garantiscono la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 all'elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei gestori.

Art. 10 - Banca dati delle risorse idriche.

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita presso la Giunta regionale una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consigli di bacino e i gestori del servizio idrico integrato, su richiesta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, trasmettono in particolare:

- a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
- b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato;
- c) le tariffe applicate all'utenza;
- d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

3. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi su un modello approvato dalla Giunta regionale e redatto ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera h) della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale".

4. La omessa o tardiva trasmissione dei dati, da parte dei Consigli di bacino e dei gestori del servizio idrico integrato, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

5. Le violazioni del presente articolo sono comminate dalla Regione con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.

Art. 11 - Potere sostitutivo e diritto di rivalsa.

1. Nelle ipotesi di accertata inerzia, rispetto all'adozione degli atti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta. (8)

2. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ai Consigli di bacino ed ai soggetti realizzatori, la Regione può rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 16 bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.

CAPO IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 12 - Disposizioni finali.

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina lo schema della convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della stessa di cui all'[articolo 3](#).

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le direttive per la costituzione dei comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 9.

Art. 13 - Disposizioni transitorie.

1. Le Autorità d'ambito di cui alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dalla data stabilita dall'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” e successive modificazioni.

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della operatività dei Consigli di bacino di cui all'articolo 3, nel caso sia accertata una persistente inerzia, rispetto agli obblighi dei comuni alla costituzione dei Consigli di bacino o all'elezione del presidente e/o del comitato istituzionale, in seno all'assemblea di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino a centottanta giorni, non prorogabili. (9)

3. Le concessioni, i contratti, i piani d'ambito e gli atti ad essi relativi, per la gestione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

4. Ciascun Consiglio di bacino, al fine di mantenere la continuità del servizio acquisisce tutte le documentazioni inerenti la ricognizione delle infrastrutture e la pianificazione d'ambito facendole proprie ed adeguandole secondo necessità.

5. I beni patrimoniali di pertinenza delle Autorità di ambito, alla cessazione delle funzioni di cui al comma 1, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle Autorità d'ambito medesime e vengono successivamente trasferiti ai Consigli di bacino al momento della loro costituzione.

6. I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente.

Art. 14 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni;
- b) articolo 32 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”;
- c) articolo 30 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”;
- d) articolo 55 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”;
- e) articolo 15 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001”;
- f) legge regionale 18 novembre 2005, n. 15 “Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” ”;
- g) articolo 14 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”;
- h) articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009”.

Art. 15 - Norma finanziaria.

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 10, comma 4, sono introitati nell’upb E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 16 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATI OMESSI

(1) Con sentenza n. 67/2013 (G.U. - 1^a serie speciale n. 16/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, lettera e), 7, commi 4 e 5 e 11, comma 1, in quanto, interviene sulla definizione, sull'articolazione e sulla destinazione di una quota degli introiti delle tariffe relative ai servizi idrici che esulano dalla competenza regionale ed incidono nelle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, alle quali la determinazione delle tariffe è ascrivibile. L'incostituzionalità delle norme è data dal loro contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e con le disposizioni legislative statali interposte di cui agli articoli 154 e 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - ascriventi la determinazione delle tariffe alla competenza statale - nonché all'articolo 10, comma 14, lettera e), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), secondo il quale spetta all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora sostituita dall'Autorità per l'energia elettrica e gas, ai sensi dell'articolo 19, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)), l'approvazione delle tariffe predisposte dalle autorità competenti. La legge era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 103/2012 (G.U. - 1^a serie speciale, n. 35/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed s) della Costituzione.

(2) Comma così modificato da comma 2, art. 2, legge regionale 23 aprile 2013, n. 7 che ha aggiunto alla fine dopo l'espressione "di cui all'articolo 5" le parole "o dei comuni interessati".

(3) Lettera così sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 7 febbraio 2014, n. 4.

(4) Lettera così modificata da comma 5 art. 7 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 che ha sostituito l'espressione "il direttore, individuato da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali regionali, predisposto dalla Giunta regionale, sulla base della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, nominato dall'assemblea" con l'espressione "il direttore, nominato dall'assemblea, con l'incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino".

(5) Lettera dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2013 (G.U. - 1^a serie speciale, n. 16/2013) e così sostituita da comma 2 art. 1 legge regionale 7 febbraio 2014, n. 4.

(6) Comma dichiarato illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2013 (G.U. - 1^a serie speciale, n. 16/2013) e così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 7 febbraio 2014, n. 4.

(7) Il comma 5 dell'articolo 7 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 67/2013 (G.U. - 1^a serie speciale n. 16/2013) e abrogato per effetto del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 4.

(8) Comma così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 7 febbraio 2014, n. 4.

(9) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 7 febbraio 2014, n. 4 che ha sostituito le parole "il Presidente della Giunta regionale nomina commissari straordinari individuati prioritariamente nelle persone dei presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo, comunque non superiore a centottanta giorni" con le parole "nel caso sia accertata una persistente inerzia, rispetto agli obblighi dei comuni alla costituzione dei Consigli di bacino o all'elezione del presidente e/o del comitato istituzionale, in seno all'assemblea di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida,

provvede in via sostitutiva, anche con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino a centottanta giorni, non prorogabili.”.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

**ALLEGATI
A e B**

ALLEGATO A*(previsto dall'articolo 2, comma 1)***Ambiti Territoriali Ottimali del servizio idrico integrato
elenchi dei comuni partecipanti**

Ambito Territoriale Ottimale "Brenta"		
Prov	Comune	Abitanti
PD	028011 - Battaglia Terme	4152
PD	028013 - Borgoricco	6939
PD	028016 - Cadoneghe	14755
PD	028017 - Campodarsego	11474
PD	028018 - Campodoro	2170
PD	028019 - Camposampiero	10680
PD	028020 - Campo San Martino	5371
PD	028023 - Carmignano di Brenta	7027
PD	028030 - Cervarese Santa Croce	4725
PD	028032 - Cittadella	18743
PD	028036 - Curtarolo	6294
PD	028038 - Fontaniva	7460
PD	028039 - Galliera Veneta	6614
PD	028040 - Galzignano Terme	4225
PD	028041 - Gazzo	3457
PD	028042 - Grantorto	3778
PD	028045 - Limena	6858
PD	028046 - Loreggia	5754
PD	028050 - Massanzago	4703
PD	028054 - Mestrino	8442
PD	028057 - Montegrotto Terme	10405
PD	028058 - Noventa Padovana	8083
PD	028063 - Piazzola sul Brenta	10682
PD	028064 - Piombino Dese	8604
PD	028071 - Rovolon	4171
PD	028072 - Rubano	13671
PD	028073 - Saccolongo	4477
PD	028075 - San Giorgio delle Pertiche	7846
PD	028076 - San Giorgio in Bosco	5834
PD	028077 - San Martino di Lupari	11420
PD	028078 - San Pietro in Gu	4367
PD	028080 - Santa Giustina in Colle	6397
PD	028085 - Saonara	8946
PD	028086 - Selvazzano Dentro	19753
PD	028089 - Teolo	8277
PD	028091 - Tombolo	6944
PD	028092 - Torreglia	5880
PD	028093 - Trebaseleghe	10998
PD	028096 - Veggiano	2922
PD	028099 - Vigodarzere	11702
PD	028100 - Vigonza	19458
PD	028101 - Villa del Conte	5030

PD	028103 - Villafranca Padovana	7952
PD	028104 - Villanova di Camposampiero	4849
TV	026066 - Resana	7491
VI	024088 - Rossano Veneto	6567
VI	024009 - Asiago	6509
VI	024012 - Bassano del Grappa	40736
VI	024023 - Campolongo sul Brenta	837
VI	024025 - Cartigliano	3537
VI	024026 - Cassola	12439
VI	024031 - Cison del Grappa	1058
VI	024033 - Conco	2221
VI	024039 - Enego	2017
VI	024041 - Foza	733
VI	024042 - Gallio	2336
VI	024054 - Lusiana	2902
VI	024057 - Marostica	12848
VI	024058 - Mason Vicentino	3130
VI	024059 - Molvena	2426
VI	024073 - Nove	4865
VI	024077 - Pianezze	1852
VI	024081 - Pove del Grappa	2846
VI	024082 - Pozzoleone	2597
VI	024085 - Roana	3774
VI	024086 - Romano d'Ezzelino	13912
VI	024087 - Rosa	12516
VI	024089 - Rotzo	570
VI	024093 - San Nazario	1787
VI	024099 - Schiavon	2327
VI	024101 - Solagna	1759
VI	024104 - Tezze sul Brenta	10405
VI	024114 - Valstagna	1959
	TOTALE	521245

Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione"		
Prov	Comune	Abitanti
PD	028001 - Abano Terme	18206
PD	028002 - Agna	3158
PD	028003 - Albignasego	19147
PD	028004 - Anguillara Veneta	4739
PD	028005 - Arquà Petrarca	1876
PD	028006 - Arre	2029
PD	028007 - Arzergrande	4113
PD	028008 - Bagnoli di Sopra	3882
PD	028009 - Baone	3138

PD	028010 - Barbona	780
PD	028012 - Boara Pisani	2507
PD	028014 - Bovolenta	3144
PD	028015 - Brugine	6107
PD	028021 - Candiana	2455
PD	028022 - Carceri	1524
PD	028026 - Cartura	4075
PD	028027 - Casale di Scodosia	4856
PD	028028 - Casalserugo	5519
PD	028029 - Castelbaldo	1697
PD	028031 - Cinto Euganeo	2039
PD	028033 - Codevigo	5617
PD	028034 - Conselve	8970
PD	028035 - Correzzola	5310
PD	028106 - Due Carrare	8101
PD	028037 - Este	16704
PD	028043 - Granze	1671
PD	028044 - Legnaro	6895
PD	028047 - Lozzo Atestino	3108
PD	028048 - Maserà di Padova	7695
PD	028049 - Masi	1802
PD	028051 - Megliadino San Fidenzio	1834
PD	028052 - Megliadino San Vitale	1946
PD	028053 - Merlara	2960
PD	028055 - Monselice	17458
PD	028056 - Montagnana	9391
PD	028059 - Ospedaletto Euganeo	5401
PD	028060 - Padova	204870
PD	028061 - Pernumia	3717
PD	028062 - Piacenza d'Adige	1419
PD	028065 - Piove di Sacco	17517
PD	028066 - Polverara	2345
PD	028067 - Ponso	2365
PD	028069 - Ponte San Nicolò	12059
PD	028068 - Pontelongo	3759
PD	028070 - Pozzonovo	3445
PD	028074 - Saletto	2577
PD	028079 - San Pietro Viminario	2481
PD	028081 - Santa Margherita d'Adige	2243
PD	028082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco	6665
PD	028083 - Sant'Elena	1764
PD	028084 - Sant'Urbano	2253
PD	028087 - Solesino	7071
PD	028088 - Stanghella	4458
PD	028090 - Terrassa Padovana	2128
PD	028094 - Tribano	3992
PD	028095 - Urbana	2235
PD	028097 - Vescovana	1568
PD	028098 - Vighizzolo d'Este	928
PD	028102 - Villa Estense	2423
PD	028105 - Vo'	3432
VE	027010 - Cona	3253

VI	024001 - Agugliaro	1251
VI	024002 - Albettono	1996
VI	024003 - Alonte	1239
VI	024004 - Altavilla Vicentina	9547
VI	024006 - Arcugnano	7024
VI	024007 - Arsiero	3353
VI	024010 - Asigliano Veneto	860
VI	024011 - Barbarano Vicentino	3958
VI	024013 - Bolzano Vicentino	5455
VI	024014 - Breganze	7870
VI	024016 - Bressanvido	2859
VI	024017 - Brogliano	2937
VI	024018 - Caldogno	10116
VI	024019 - Caltrano	2545
VI	024020 - Calvene	1274
VI	024021 - Camisano Vicentino	8473
VI	024022 - Campiglia dei Berici	1746
VI	024024 - Carrè	3265
VI	024027 - Castegnero	2492
VI	024028 - Castelgomberto	5482
VI	024030 - Chiuppano	2559
VI	024032 - Cogollo del Cengio	3330
VI	024034 - Cornedo Vicentino	10566
VI	024035 - Costabissara	5692
VI	024036 - Creazzo	10433
VI	024038 - Dueville	13063
VI	024040 - Fara Vicentino	3810
VI	024044 - Gambugliano	789
VI	024045 - Grancona	1746
VI	024046 - Grisignano di Zocco	4249
VI	024047 - Grumolo delle Abbadesse	3311
VI	024048 - Isola Vicentina	8034
VI	024049 - Laghi	128
VI	024050 - Lastebasse	243
VI	024051 - Longare	5339
VI	024053 - Lugo di Vicenza	3719
VI	024055 - Malo	12307
VI	024056 - Marano Vicentino	8879
VI	024063 - Monte di Malo	2755
VI	024062 - Montecchio Precalcino	4623
VI	024064 - Montegalda	3099
VI	024065 - Montegaldella	1721
VI	024066 - Monteviale	2034
VI	024067 - Monticello Conte Otto	8790
VI	024069 - Mossano	1670
VI	024071 - Nanto	2312
VI	024074 - Noventa Vicentina	8272
VI	024075 - Orgiano	3084
VI	024076 - Pedemonte	830
VI	024078 - Piovene Rocchette	7723
VI	024079 - Pojana Maggiore	4216
VI	024080 - Posina	727

VI	024083 - Quinto Vicentino	4641
VI	024084 - Recoaro Terme	7266
VI	024090 - Salcedo	1029
VI	024091 - Sandrigo	7904
VI	024092 - San Germano dei Berici	1097
VI	024096 - San Vito di Leguzzano	3390
VI	024095 - Santorso	5272
VI	024097 - Sarcedo	5092
VI	024098 - Sarego	5563
VI	024100 - Schio	37444
VI	024102 - Sossano	4128
VI	024103 - Sovizzo	5727
VI	024105 - Thiene	20977
VI	024106 - Tonezza del Cimone	619
VI	024107 - Torrebelficino	5476
VI	024108 - Torri di Quartesolo	10981
VI	024110 - Trissino	7794
VI	024111 - Valdagno	27193
VI	024112 - Valdastico	1480
VI	024113 - Valli del Pasubio	3567
VI	024115 - Velo d'Astico	2350
VI	024116 - Vicenza	107223
VI	024117 - Villaga	1859
VI	024118 - Villaverla	5389
VI	024119 - Zanè	6114
VI	024121 - Zovencedo	866
VI	024122 - Zugliano	6166
	TOTALE	1031224

VR	023023 - Cavaion Veronese	4164
VR	023024 - Cazzano di Tramigna	1302
VR	023025 - Cerea	15254
VR	023026 - Cerro Veronese	2043
VR	023027 - Cologna Veneta	7890
VR	023028 - Colognola ai Colli	6913
VR	023029 - Concamarise	1064
VR	023030 - Costermano	2986
VR	023031 - Dolcè	2200
VR	023032 - Erbe	1629
VR	023033 - Erbezzo	775
VR	023034 - Ferrara di Monte Baldo	188
VR	023035 - Fumane	3816
VR	023036 - Garda	3594
VR	023037 - Gazzo Veronese	5515
VR	023038 - Grezzana	10045
VR	023039 - Illasi	4884
VR	023040 - Isola della Scala	10502
VR	023041 - Isola Rizza	2859
VR	023042 - Lavagno	5964
VR	023043 - Lazise	6055
VR	023044 - Legnago	24274
VR	023045 - Malcesine	3417
VR	023046 - Marano di Valpolicella	2897
VR	023047 - Mezzane di Sotto	1880
VR	023048 - Minerbe	4588
VR	023049 - Montecchia di Crosara	4195
VR	023050 - Monteforte d'Alpone	7065
VR	023051 - Mozzecane	4949
VR	023052 - Negrar	16184
VR	023053 - Nogara	7899
VR	023054 - Nogarole Rocca	2850
VR	023055 - Oppeano	7514
VR	023056 - Palù	1124
VR	023057 - Pastrengo	2362
VR	023058 - Pescantina	12414
VR	023059 - Peschiera del Garda	8485
VR	023060 - Povegliano Veronese	6567
VR	023061 - Pressana	2445
VR	023062 - Rivoli Veronese	1980
VR	023063 - Roncà	3385
VR	023064 - Ronco all'Adige	5684
VR	023065 - Roverchiara	2655
VR	023066 - Roveredo di Guà	1371
VR	023067 - Roverè Veronese	2098
VR	023068 - Salizzole	3761
VR	023069 - San Bonifacio	17513
VR	023070 - San Giovanni Ilarione	4889
VR	023071 - San Giovanni Lupatoto	21298
VR	023072 - Sanguinetto	3998
VR	023073 - San Martino Buon Albergo	13095
VR	023074 - San Mauro di Saline	568

Ambito Territoriale Ottimale "Veronese"		
Prov	Comune	Abitanti
VR	023001 - Affi	1942
VR	023002 - Albaredo d'Adige	5032
VR	023003 - Angiari	1844
VR	023004 - Arcole	5274
VR	023005 - Badia Calavena	2373
VR	023006 - Bardolino	6329
VR	023007 - Belfiore	2645
VR	023008 - Bevilacqua	1691
VR	023009 - Bonavigo	1881
VR	023010 - Boschi Sant'Anna	1347
VR	023011 - Bosco Chiesanuova	3203
VR	023012 - Bovolone	13426
VR	023013 - Brentino Belluno	1301
VR	023014 - Brenzone	2358
VR	023015 - Bussolengo	16986
VR	023016 - Buttapietra	5801
VR	023017 - Caldiero	5655
VR	023018 - Caprino Veronese	7493
VR	023019 - Casaleone	5929
VR	023021 - Castel d'Azzano	10242
VR	023022 - Castelnuovo del Garda	8612

VR	023075 - San Pietro di Morubio	2848
VR	023076 - San Pietro in Cariano	12484
VR	023077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella	9681
VR	023078 - Sant'Anna d'Alfaedo	2462
VR	023079 - San Zeno di Montagna	1243
VR	023080 - Selva di Progno	1001
VR	023081 - Soave	6562
VR	023082 - Sommacampagna	13001
VR	023083 - Sona	14275
VR	023084 - Sorgà	2980
VR	023085 - Terrazzo	2385
VR	023086 - Torri del Benaco	2626
VR	023087 - Tregnago	4896
VR	023088 - Trevenzuolo	2424
VR	023089 - Valeggio sul Mincio	10941
VR	023090 - Velo Veronese	798
VR	023091 - Verona	253208
VR	023092 - Veronella	3696
VR	023093 - Vestenanova	2614
VR	023094 - Vigasio	6798
VR	023095 - Villa Bartolomea	5368
VR	023096 - Villafranca di Verona	29353
VR	023097 - Zevio	12035
VR	023098 - Zimella	4342
	TOTALE	822431

Ambito Territoriale Ottimale "Polesine"		
Prov	Comune	Abitanti
RO	029001 - Adria	20640
RO	029002 - Ariano nel Polesine	4882
RO	029003 - Arquà Polesine	2896
RO	029004 - Badia Polesine	10431
RO	029005 - Bagnolo di Po	1409
RO	029006 - Bergantino	2627
RO	029007 - Bosaro	1316
RO	029008 - Calto	865
RO	029009 - Canaro	2838
RO	029010 - Canda	936
RO	029011 - Castelguglielmo	1763
RO	029012 - Castelmassa	4312
RO	029013 - Castelnuovo Bariano	3052
RO	029014 - Ceneselli	1871
RO	029015 - Ceregnano	3942
RO	029017 - Corbola	2645
RO	029018 - Costa di Rovigo	2956
RO	029019 - Crespino	2097
RO	029021 - Ficarolo	2764
RO	029022 - Fiesso Umbertiano	4177
RO	029023 - Frassinelle Polesine	1626
RO	029024 - Fratta Polesine	2746
RO	029025 - Gaiba	1136
RO	029026 - Gavello	1641

RO	029027 - Giacciano con Baruchella	2255
RO	029028 - Guarda Veneta	1153
RO	029029 - Lendinara	12173
RO	029030 - Loreo	3718
RO	029031 - Lusia	3587
RO	029032 - Melara	1927
RO	029033 - Occhiobello	9979
RO	029034 - Papozze	1743
RO	029035 - Pettorazza Grimani	1719
RO	029036 - Pincara	1277
RO	029037 - Polesella	3951
RO	029038 - Pontecchio Polesine	1516
RO	029039 - Porto Tolle	10666
RO	029040 - Rosolina	6144
RO	029041 - Rovigo	50289
RO	029042 - Salara	1265
RO	029043 - San Bellino	1197
RO	029044 - San Martino di Venezze	3877
RO	029045 - Stienta	3010
RO	029046 - Taglio di Po	8284
RO	029047 - Trecenta	3146
RO	029048 - Villadose	5248
RO	029049 - Villamarzana	1213
RO	029050 - Villanova del Ghebbo	2196
RO	029051 - Villanova Marchesana	1038
RO	029052 - Porto Viro	14399
VE	027006 - Cavarzere	15504
VR	023020 - Castagnaro	4151
	TOTALE	262163

Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo"		
Prov	Comune	Abitanti
VI	024005 - Altissimo	2263
VI	024008 - Arzignano	23085
VI	024015 - Brendola	6216
VI	024029 - Chiampo	12147
VI	024037 - Crespadoro	1467
VI	024043 - Gambellara	3200
VI	024052 - Lonigo	14005
VI	024060 - Montebello Vicentino	5771
VI	024061 - Montecchio Maggiore	21061
VI	024068 - Montorso Vicentino	2854
VI	024072 - Nogarole Vicentino	995
VI	024094 - San Pietro Mussolino	1489
VI	024120 - Zermeghedo	1234
	TOTALE	95787

Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia"		
Prov	Comune	Abitanti
VE	027002 - Campagna Lupia	6288

VE	027003 - Campolongo Maggiore	9196
VE	027004 - Camponogara	10905
VE	027008 - Chioggia	51779
VE	027012 - Dolo	14442
VE	027014 - Fiesso d'Artico	5779
VE	027017 - Fossò	5922
VE	027021 - Martellago	19476
VE	027023 - Mira	35355
VE	027024 - Mirano	26206
VE	027026 - Noale	14790
VE	027028 - Pianiga	9168
VE	027032 - Salzano	11593
VE	027035 - Santa Maria di Sala	13685
VE	027037 - Scorzè	17295
VE	027038 - Spinea	24517
VE	027039 - Stra	7031
VE	027042 - Venezia	271073
VE	027043 - Vigonovo	8064
VE	027044 - Cavallino-Treporti	11824
TV	026043 - Mogliano Veneto	26322
TV	026047 - Morgano	3754
TV	026063 - Preganziol	14706
TV	026064 - Quinto di Treviso	9288
TV	026095 - Zero Branco	8581
	TOTALE	637039

Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto"		
Prov	Comune	Abitanti
BL	025001 - Agordo	4281
BL	025003 - Alleghe	1408
BL	025004 - Arsie	2806
BL	025005 - Auronzo di Cadore	3616
BL	025006 - Belluno	35050
BL	025007 - Borca di Cadore	774
BL	025008 - Calalzo di Cadore	2419
BL	025009 - Castellavazzo	1716
BL	025010 - Cencenighe Agordino	1484
BL	025011 - Cesiomaggiore	4084
BL	025012 - Chies d'Alpago	1570
BL	025013 - Cibiana di Cadore	483
BL	025014 - Colle Santa Lucia	418
BL	025015 - Comelico Superiore	2446
BL	025016 - Cortina d'Ampezzo	6085
BL	025017 - Danta di Cadore	552
BL	025018 - Domegge di Cadore	2645
BL	025019 - Falcade	2207
BL	025020 - Farra d'Alpago	2703
BL	025021 - Feltre	19240
BL	025022 - Fonzaso	3414
BL	025023 - Canale d'Agordo	1236
BL	025024 - Forno di Zoldo	2892
BL	025025 - Gosaldo	884

BL	025026 - Lamon	3412
BL	025027 - La Valle Agordina	1208
BL	025028 - Lentiai	2959
BL	025029 - Limana	4509
BL	025030 - Livinallongo del Col di Lana	1417
BL	025031 - Longarone	4122
BL	025032 - Lorenzago di Cadore	578
BL	025033 - Lozzo di Cadore	1615
BL	025034 - Mel	6248
BL	025035 - Ospitale di Cadore	365
BL	025036 - Pedavena	4387
BL	025037 - Perarolo di Cadore	362
BL	025038 - Pieve d'Alpago	2028
BL	025039 - Pieve di Cadore	3858
BL	025040 - Ponte nelle Alpi	7913
BL	025041 - Puos d'Alpago	2347
BL	025043 - Rivamonte Agordino	688
BL	025044 - Rocca Pietore	1451
BL	025045 - San Gregorio nelle Alpi	1599
BL	025046 - San Nicolò di Comelico	426
BL	025047 - San Pietro di Cadore	1839
BL	025048 - Santa Giustina	6428
BL	025049 - San Tomaso Agordino	812
BL	025050 - Santo Stefano di Cadore	2905
BL	025051 - San Vito di Cadore	1718
BL	025052 - Sappada	1359
BL	025053 - Sedico	8701
BL	025054 - Selva di Cadore	563
BL	025055 - Seren del Grappa	2607
BL	025056 - Sospirolo	3193
BL	025057 - Soverzene	422
BL	025058 - Sovramonte	1697
BL	025059 - Taibon Agordino	1772
BL	025060 - Tambre	1529
BL	025061 - Trichiana	4498
BL	025062 - Vallada Agordina	556
BL	025063 - Valle di Cadore	2033
BL	025065 - Vigo di Cadore	1650
BL	025066 - Vodo Cadore	936
BL	025067 - Voltago Agordino	991
BL	025068 - Zoldo Alto	1184
BL	025069 - Zoppè di Cadore	303
	TOTALE	203601

Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"		
Prov	Comune	Abitanti
TV	026001 - Altivole	6122
TV	026002 - Arcade	3440
TV	026003 - Asolo	7605
TV	026004 - Borso del Grappa	4935
TV	026005 - Breda di Piave	6348
TV	026006 - Caerano di San Marco	7027

TV	026007 - Cappella Maggiore	4412
TV	026008 - Carbonera	9804
TV	026009 - Casale sul Sile	9461
TV	026010 - Casier	8935
TV	026011 - Castelcucco	1871
TV	026012 - Castelfranco Veneto	31486
TV	026013 - Castello di Godego	6347
TV	026014 - Cavaso del Tomba	2675
TV	026015 - Cessalto	3134
TV	026016 - Chiarano	3114
TV	026017 - Cimadolmo	3327
TV	026018 - Cison di Valmarino	2553
TV	026019 - Codognè	5068
TV	026020 - Colle Umberto	4572
TV	026021 - Conegliano	35100
TV	026022 - Cordignano	6374
TV	026023 - Cornuda	5730
TV	026024 - Crespano del Grappa	4328
TV	026025 - Crocetta del Montello	5709
TV	026026 - Farra di Soligo	7892
TV	026027 - Follina	3646
TV	026028 - Fontanelle	5471
TV	026029 - Fonte	5479
TV	026030 - Fregona	2927
TV	026031 - Gaiarine	6161
TV	026032 - Giavera del Montello	4318
TV	026033 - Godega di Sant'Urbano	5954
TV	026034 - Gorgo al Monticano	3977
TV	026035 - Istrana	7763
TV	026036 - Loria	7764
TV	026037 - Mansuè	4132
TV	026038 - Mareno di Piave	7870
TV	026039 - Maser	4846
TV	026040 - Maserada sul Piave	7575
TV	026042 - Miane	3416
TV	026044 - Monastier di Treviso	3554
TV	026045 - Monfumo	1428
TV	026046 - Montebelluna	27539
TV	026048 - Moriago della Battaglia	2627
TV	026049 - Motta di Livenza	9657
TV	026050 - Nervesa della Battaglia	6653
TV	026051 - Oderzo	17316
TV	026052 - Ormelle	4087
TV	026053 - Orsago	3598
TV	026054 - Paderno del Grappa	2002
TV	026055 - Paese	18407
TV	026056 - Pederobba	7061
TV	026057 - Pieve di Soligo	10673
TV	026058 - Ponte di Piave	7128
TV	026059 - Ponzano Veneto	9783
TV	026060 - Portobuffolè	739

TV	026061 - Possagno	2029
TV	026062 - Povegliano	4109
TV	026065 - Refrontolo	1805
TV	026067 - Revine Lago	2119
TV	026068 - Riese Pio X	9627
TV	026069 - Roncade	11911
TV	026070 - Salgareda	5574
TV	026071 - San Biagio di Callalta	11439
TV	026072 - San Fior	6153
TV	026073 - San Pietro di Fioletto	4890
TV	026074 - San Polo di Piave	4536
TV	026075 - Santa Lucia di Piave	7226
TV	026076 - San Vendemiano	8776
TV	026077 - San Zenone degli Ezzelini	6506
TV	026078 - Sarmede	3004
TV	026079 - Segusino	1980
TV	026080 - Sernaglia della Battaglia	5799
TV	026081 - Silea	9114
TV	026082 - Spresiano	9251
TV	026083 - Susegana	10754
TV	026084 - Tarzo	4537
TV	026085 - Trevignano	9074
TV	026086 - Treviso	80144
TV	026087 - Valdobbiadene	10624
TV	026088 - Vazzola	6405
TV	026089 - Veduggio	13826
TV	026090 - Vidor	3405
TV	026091 - Villorba	16921
TV	026092 - Vittorio Veneto	29184
TV	026093 - Volpago del Montello	9084
TV	026094 - Zenson di Piave	1694
BL	025002 - Alano di Piave	2773
BL	025042 - Quero	2312
BL	025064 - Vas	864
VE	027005 - Caorle	11342
VE	027007 - Ceggia	5096
VE	027013 - Eraclea	12460
VE	027015 - Fossalta di Piave	4022
VE	027019 - Iesolo	22698
VE	027020 - Marcon	12199
VE	027022 - Meolo	6054
VE	027025 - Musile di Piave	10249
VE	027027 - Noventa di Piave	5952
VE	027031 - Quarto d'Altino	7228
VE	027033 - San Donà di Piave	35417
VE	027041 - Torre di Mosto	4302
VI	024070 - Mussolente	6663
	TOTALE	872051

ALLEGATO B

(previsto dall'articolo 2, comma 3)

Ambito Territoriale Ottimale interregionale Lemene

Prov	Comune	Abitanti
TV	026041 - Meduna di Livenza	2702
VE	027001 - Annone Veneto	3490
VE	027009 - Cinto Caomaggiore	3168
VE	027011 - Concordia Sagittaria	10492
VE	027016 - Fossalta di Portogruaro	5843
VE	027018 - Gruaro	2690
VE	027029 - Portogruaro	24571
VE	027030 - Pramaggiore	3985
VE	027034 - San Michele al Tagliamento	11441
VE	027036 - San Stino di Livenza	11763
VE	027040 - Teglio Veneto	1979
	TOTALE	82124